

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2026, n. 4-3061

L.R. n. 1/2004 articolo 45. Art. 6 comma 8 L. 184/1983. Benefici a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con disabilità accertata. Assegnazione dei finanziamenti ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028. Annualità 2026. Spesa di euro 240.000,00.



Seduta N° 190

Adunanza 21 SETTEMBRE 2026

Il giorno 21 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Daniela CAMERONI - Federico RIBOLDI

DGR 4-3061/2026/XII

OGGETTO:

L.R. n. 1/2004 articolo 45. Art. 6 comma 8 L. 184/1983. Benefici a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con disabilità accertata. Assegnazione dei finanziamenti ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028. Annualità 2026. Spesa di euro 240.000,00.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- la Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Diritto del minore ad una famiglia”, di modifica della Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, rafforza sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito di una famiglia, individuando nello strumento dell’affidamento familiare l’intervento maggiormente rispondente ai bisogni di un minore in difficoltà;

- l’art. 1, comma 3 della citata legge n. 149/2001, prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia;

- l’art. 6, comma 8, della legge n. 184/1983, così come sostituito dalla legge n. 149/2001, dispone inoltre che, nel caso di adozione di minori di età superiore ai dodici anni e/o con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie

dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati;

- l'art 45, comma 1 e comma 2 lett h) della L. R. n. 1/2004 prevede che la Regione, "in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualità della vita ad ogni persona minore di età, privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali" (comma 1) e , a tal fine, "informa le Politiche per l'infanzia e la genitorialità promuovendo:"..."h) l'affidamento e l'adozione in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente" (comma 2 lett. h);

- con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 l'Amministrazione Regionale ha previsto, in attuazione dell'art. 6, comma 8 della L. 184/1983 e s.m.i., la corresponsione di un contributo economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con disabilità accertata dalla competente commissione medica dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso, specificandone i criteri e le modalità di erogazione nell'Allegato1), parte integrante di tale deliberazione;

- in attuazione della medesima deliberazione sopra richiamata, è stata prevista, annualmente, a far data dall'anno 2008, l'assegnazione di uno specifico finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni difficili, da ripartirsi secondo criteri riferiti al numero di casi in carico ed al numero di istanze di accesso al contributo presentate dalle famiglie aventi diritto;

- con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, sono state riportate in un unico testo tutte le previsioni inerenti gli interventi a sostegno delle adozioni rientranti nella tipologia in oggetto, dando altresì conto delle integrazioni progressivamente introdotte, nonché dei chiarimenti interpretativi formulati nel tempo, al fine di assicurare l'uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio regionale.

Dato atto, in specifico, che con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013:

- è stata prevista l'assegnazione di uno specifico finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell'anno di riferimento:

-abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto;

-abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori collocati a scopo d'adozione presso coppie residenti fuori regione, in quanto titolari della presa in carico del minore prima dell'adozione in base alla normativa vigente;

- è stato stabilito che il contributo spese mensile è equiparato al contributo base per l'affidamento familiare, fissato nella misura dell'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS), eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento e nell'ambito dello specifico progetto d'intervento;

- si prevede che le famiglie già ammesse al contributo spese possano continuare ad usufruire del contributo fino ad oggi riconosciuto, anche se di importo superiore al massimo stabilito con tale provvedimento (contributo base per l'affidamento familiare, eventualmente maggiorato fino ad un

massimo del 30%), nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento.

Dato atto che, come da verifiche del Settore regionale "Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale" della Direzione Welfare, in base a quanto previsto dalla DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, la Regione Piemonte continua a concorrere annualmente alla parziale copertura degli oneri degli Enti gestori per il sostegno alle adozioni difficili, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale. Il finanziamento regionale, in continuità con quanto definito nelle annualità precedenti, e considerati i dati fino al 2025, viene confermato per l'anno 2026 in euro 240.000,00, somma che sarà ripartita tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base dei seguenti dati, rilevati attraverso l'annuale monitoraggio effettuato presso gli Enti gestori dalla citata Direzione Regionale:

- casi di adozione di minori di età superiore a dodici anni e/o con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, compresi i casi collocati a scopo di adozione fuori regione, per i quali i Soggetti gestori erogano il contributo spese mensile così come previsto dalla citata DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, in carico al 30 settembre dell'anno di riferimento;
- entità della spesa sostenuta, considerata per un importo massimo pari all'entità del contributo base previsto per l'affidamento familiare, eventualmente maggiorato in misura non superiore al 30% nell'ambito dello specifico progetto di intervento, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 alla DGR n. 10-6456 del 7.10.2013.

Ritenuto pertanto di :

- disporre per l'annualità 2026, in continuità con le annualità precedenti, la prosecuzione del sostegno alle famiglie che accolgono i minori con disabilità accertata e/o di età superiore ai dodici anni attraverso il parziale rimborso economico degli oneri sostenuti a tal fine dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali operanti nel territorio attraverso il contributo complessivo di €240.000,00;
- prevedere che al finanziamento complessivo di € 240.000,00 si faccia fronte per € 120.000,00 con gli stanziamenti di cui al cap. 179629 anno 2026 e per € 120.000,00 con gli stanziamenti di cui al cap. 153112 anno 2026, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026, che presentano la necessaria disponibilità.
- demandare al Settore regionale "Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale" l'adozione dei necessari provvedimenti a favore degli Enti Gestori dei Servizi socio assistenziali per l'assegnazione dei finanziamenti oggetto del presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro € 240.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

gli artt. 23 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP. AA";

la L. 184/1983 così come modificata dalla L. 149/2001;

il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

la D.G.R. n. 37-615 del 20.12. 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017";

vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

vista la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

vista la Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie",

delibera

- di disporre per l'annualità 2026, in continuità con le annualità precedenti, la prosecuzione del sostegno alle famiglie che accolgono i minori con disabilità accertata e/o di età superiore ai dodici anni attraverso il parziale rimborso economico degli oneri sostenuti a tal fine dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali operanti nel territorio attraverso il contributo complessivo di € 240.000,00;

- di prevedere che al finanziamento complessivo di € 240.000,00 si faccia fronte per € 120.000,00 con gli stanziamenti di cui al cap. 179629 anno 2026 e per € 120.000,00 con gli stanziamenti di cui al cap. 153112 anno 2026, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026 Mis. 12, Progr. 1205, che presentano la necessaria disponibilità;

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- demandare al Settore regionale “Rapporti con il terzo settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale” l’adozione dei necessari provvedimenti a favore degli Enti Gestori dei Servizi socio assistenziali per l’assegnazione dei finanziamenti oggetto del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’ art. 26 comma 1 del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.